



ORIGINALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL

LAZIO - ROMA

RICORSO

del Sig. Giacomo Alderuccio, nato a Catania il 15.07.1995, residente in Buccheri (SR), Via Principe Umberto n. 29/A, Cod. Fisc. LDR GCM 95L15 C 351 S, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Ottavio Vaccaro, Cod. fisc. VCC TTV 75A23 C351 N, telefax n. 06/3222010, indirizzo pec: ottavio.vaccaro@pec.ordineavvocaticatania.it, e dall'Avv. Giuseppe Vaccaro, Cod. fisc. VCC GPP 64A29 C 351 U, telefax 06/3222010, indirizzo pec: giuseppegvaccaro@ordineavvocatiroma.org, giusta delega a margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi procuratori, in Roma, Via Tacito n. 90,

CONTRO

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro "pro tempore";
- il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante "pro tempore";
- l'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore "pro tempore";

E NEI CONFRONTI

- del Sig. Francesco Gambilonghi, residente in Buccheri (Sr), Via Piersanti Mattarella n. 14,

PER L'ANNULLAMENTO

- a) della graduatoria nazionale, pubblicata in data 12.05.2014 sul sito internet www.accessoprogrammato.miur.it, gestito dal CINECA, afferente la prova di accesso ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi

PROCURA

Informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del Decr. Lsg. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nomino e costituisco miei speciali procuratori e difensori, per il presente atto e conseguente giudizio, l'Avv. Ottavio Vaccaro e l'Avv. Giuseppe Vaccaro, conferendogli ogni potere di legge ed eleggendo domicilio presso il loro studio, in Roma, Via Tacito n. 90. Dichiaro espressamente di aver preso visione della informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, e successive modifiche ed integrazioni, ed autorizzo il trattamento dei dati.

Giuseppe Vaccaro

Vera ed autentica la superiore firma

Ottavio Vaccaro

Atene

URGENTE
DA NOTIFICARE ENTRO IL 11/07/2014

Dentaria per l'anno accademico 2014/2015, nella parte in cui l'odierno ricorrente, seppur dichiarato idoneo, risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, dunque, non viene ammesso al corso universitario di Medicina e Chirurgia, nonché dei successivi scorrimenti della predetta graduatoria nella parte in cui non collocano il ricorrente entro il numero di posti disponibili per l'iscrizione;

b) della graduatoria nazionale definitiva, pubblicata in data 20.05.2014 sul sito internet www.accessoprogrammato.miur.it, avente ad oggetto l'assegnazione delle sedi ai candidati, nella parte in cui l'odierno ricorrente non viene assegnato ad alcuna sede universitaria;

c) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 85 del 5 febbraio 2014, ove lesivo dei diritti del ricorrente;

d) del Decreto del Rettore dell'Università di Catania di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso, se emanato, non conosciuto;

e) dei verbali e delle operazioni della Commissione centrale di concorso e della Sottocommissione d'aula istituita presso l'Università degli Studi di Catania, non conosciuti e per i quali è stata presentata istanza di accesso;

f) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui, in evidente violazione del principio dell'anonimato risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e, financo, nella scheda risposte;

g) di ogni altro atto precedente, susseguente o, comunque, collegato con i provvedimenti impugnati, lesivo della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, e

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto dell'odierno ricorrente di essere ammesso al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015 presso la sede di Catania o, in subordine, presso una delle altre sedi indicate in seno alla domanda di partecipazione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego dell'iscrizione, nonché

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA

II, C.P.A.

delle Amministrazioni odierne resistenti all'adozione del relativo provvedimento di ammissione del Sig. Giacomo Alderuccio al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015.

PREMESSE

L'odierno ricorrente, brillante studente del liceo "Platone" del Comune di Palazzolo Acreide (Sr), che ha recentemente conseguito, precisamente nel corrente mese di luglio, il diploma di maturità classica con eccellenti voti, da sempre agognando di iscriversi al corso di laurea di Medicina e Chirurgia ed avendo all'uopo, con comprensibili sacrifici di natura economica e personale, frequentato una nota scuola privata che organizza corsi di preparazione ai test d'ingresso per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in data 08.04.2014, così come stabilito all'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 85/2014, sosteneva la citata prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania.

Ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, come ben noto a codesto Ecc.mo Collegio decidente, per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, anche per l'anno accademico 2014/2015, è stato previsto un numero

programmato di iscritti per ciascuna sede universitaria e, inoltre, ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto MIUR n. 85/2014, la prova di ammissione al corso di laurea in parola, predisposta dal Ministero odierno resistente avvalendosi di Cambridge Assessment, è stata unica e di contenuto identico su tutto il territorio nazionale.

Il test di ammissione sostenuto dal ricorrente, nello specifico, consisteva nella soluzione di sessanta quesiti che presentavano cinque opzioni di risposta, tra le quali il candidato ne doveva individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: cultura generale e ragionamento logico; biologia; chimica; fisica e matematica.

Ed in particolare, quattro quesiti per l'argomento di cultura generale, ventitre di ragionamento logico, quindici di biologia, dieci di chimica ed otto di fisica e matematica.

Inoltre, per la prova di ammissione il Ministero ha assegnato ai candidati un tempo di 100 minuti (pari, in concreto, a 90 secondi a quesito) ed ha stabilito, in seno all'art. 10 del Decreto Ministeriale n. 85/2014, che sarebbero stati ammessi al corso di laurea i candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito, che avessero ottenuto nel test un punteggio minimo pari a venti punti sulla base dei seguenti criteri: a) 1,5 punti per ogni risposta esatta; b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; c) 0 punti per ogni risposta non data.

Il sig. Giacomo Alderuccio, odierno ricorrente, all'esito della prova di ammissione, pur essendo risultato idoneo ed inserito in graduatoria, avendo riportato il punteggio di 20,60 e, dunque, superato il punteggio minimo richiesto dal bando di venti punti, tuttavia veniva collocato oltre l'ultima

posizione utile per essere iscritto al corso di laurea di Medicina e Chirurgia.

Invero, come verrà meglio in prosieguo spiegato, e forse in modo più grave di quanto già accaduto negli anni precedenti, le procedure d'esame predisposte dal MIUR per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2014/2015 non solo si sono svolte in evidente violazione delle regole di concorso stabilite dal Ministero ma, inoltre, si segnalano manifestamente illegittime anche sotto il profilo della disparità di trattamento e della violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, circostanze tutte che hanno illegittimamente penalizzato la prova dell'odierno ricorrente.

Giova rilevare fin da subito, infatti, rinviando alle successive argomentazioni di diritto la puntuale contestazione delle molteplici illegittimità che hanno caratterizzato il test di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, che l'Università degli Studi di Catania, sede presso la quale l'odierno ricorrente ha sostenuto le prove d'esame in parola, nonostante la copiosa giurisprudenza esistente al riguardo, ha pervicacemente e scientemente violato, sotto molteplici profili, il principio dell'anonimato concorsuale obbligando i candidati, tra i quali l'odierno ricorrente, ad esempio, a tenere durante l'espletamento della prova la carta d'identità esposta e ben visibile sul banco cosicché i componenti della commissione d'esame potessero sempre verificare l'identità dei candidati.

A ciò si aggiunga, circostanza ancora più grave stante che il documento di riconoscimento è rimasto sul banco di prova durante tutto il tempo, che i moduli utilizzati per l'espletamento della prova (scheda anagrafica, modulo risposte in duplice copia e persino le schede contenenti i quesiti del test)

distribuiti dal Ministero contenevano, nonostante tale modus procedendi è già stato oggetto di censura in numerose pronunzie, l'indicazione del numero identificativo univoco sotto il codice a barre con perfetta riconoscibilità e riconducibilità dei singoli compiti a ciascun candidato (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sent. n. 121 del 14.01.2014; Ad. Plenaria Cons. di Stato, 20.11.2013, n. 26; C.G.A. per la Sicilia, 10.05.2013, n. 466).

E se non bastasse, poi, i candidati che hanno effettuato la prova presso la sede di Catania, in spregio a qualsivoglia garanzia di imparzialità e terzietà della commissione, con conseguente violazione, anche sotto questo ulteriore profilo, del principio dell'anonimato, sono stati identificati nella fase di ingresso, durante la prova (lasciando esposto, come sopradetto, sul banco il documento di riconoscimento) e, infine, anche al momento di consegna dell'elaborato d'esame.

Ed ancora, passando ad altro profilo, nell'espletamento della prova non solo è stato palesemente violato l'art. 2 del DM n. 85/2014 che fissava in 100 minuti il tempo assegnato per l'espletamento della prova ma, inoltre, alcune domande, fatto notorio che ha trovato ampio risalto anche sulle pagine di cronaca dei quotidiani nazionali, erano assolutamente errate ed hanno tratto in inganno e fatto perdere prezioso tempo nell'espletamento della prova d'esame all'odierno ricorrente.

In altre parole, come è noto all'Ecc.mo Giudicante adito, le anomalie del sistema selettivo del c.d. "numero chiuso" anche quest'anno, così come puntualmente verificatosi anche nei precedenti concorsi, hanno avvantaggiato, in evidente spregio alla ratio che il sistema invece si prefiggeva, non i candidati più meritevoli ma, piuttosto, quelli più fortunati.

Si osservi, per mero esempio ed a comprova di quanto da ultimo affermato, soprattutto per comprendere la manifesta illegittimità e disparità di trattamento subita dall'odierno ricorrente rispetto alla numerosa platea di candidati che avevano già conseguito il diploma di maturità l'anno precedente, che gli argomenti che hanno formato oggetto della prova somministrata agli aspiranti studenti di Medicina e Chirurgia, ai sensi del DM n. 85/2014, era incentrata su argomenti derivanti dai programmi di studio di preparazione agli esami di Stato, molti dei quali, tuttavia, l'odierno ricorrente, studente dell'ultimo anno del liceo classico, in data 08.04.2014 non aveva ancora studiato o, comunque, approfondito.

Lascia perplessi, invero, alla luce della copiosa giurisprudenza formatasi negli anni, che anche per i test di ammissione ai corsi di laurea per l'anno accademico 2014/2015 siano stati commessi tanti errori e violazioni del procedimento concorsuale.

La prova di ammissione dell'08.04.2014, infatti, al di là delle violazioni di carattere generale commesse dal Ministero e di quelle specifiche consumatesi presso le singole sedi universitarie, è stata peraltro caratterizzata da gravissime irregolarità, ad esempio in ordine alla sottrazione e manomissione di plichi (Bari, Napoli, Roma), di cui codesto Ecc.mo Collegio non può non tenere conto in quanto, essendo la prova unica su scala nazionale, non conoscendosi il luogo della manomissione del plico, risulta impossibile stabilire chi e quanti possano avere tratto vantaggio dall'eventuale conoscenza delle domande d'esame in anticipo, ciò determinando un'insanabile irregolarità della prova.

Non va sottaciuto, peraltro, ed anzi deve essere tenuto in debita

considerazione, che in situazioni analoghe, specificamente per i test di accesso in medicina e chirurgia svoltisi nel 2007, a Bari e Catanzaro le prove furono giustamente annullate, ciò a presidio e garanzia della posizione giuridico soggettiva di tutti gli altri partecipanti.

Non v'è dubbio, in altre parole, che i test di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, come brevemente sopra anticipato, sono stati caratterizzati da numerosi e oltremodo evidenti profili di illegittimità, che verranno specificamente censurati in diritto, che rendono oltremodo ingiusta ed iniqua la mancata ammissione del ricorrente al corso di laurea agognato.

All'odierno deducente, gravemente ed ingiustamente pregiudicato nei propri diritti intimissimi, nonché nel diritto costituzionalmente garantito allo studio, da siffatto illegittimo ed arbitrario comportamento, non resta che adire codesto Ecc.mo Giudicante, a garanzia ed a tutela della propria posizione e del regolare espletamento della procedura di accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, evidenziando, all'uopo, le seguenti considerazioni di

DIRITTO

- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 05 FEBBRAIO 2014 N. 85 ED ALLEGATI - VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA

**DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI
TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI -
ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI,
ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E
SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA –**

Come succintamente argomentato in seno alle superiori premesse, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le singole Università degli Studi, sedi di concorso per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonostante i numerosi precedenti giurisprudenziali in materia, ancora una volta hanno pervicacemente violato le regole concorsuali e insanabilmente viziato, sotto molteplici e fondati profili, lo svolgimento dei test di accesso ai quali ha partecipato l'odierno ricorrente.

Ed infatti, nonostante le numerose pronunzie intervenute in subiecta materia (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sent. n. 121 del 14.01.2014; Ad. Plenaria Cons. di Stato, 20.11.2013, n. 26; C.G.A. per la Sicilia, 10.05.2013, n. 466; T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; T.A.R. Catania, Sez. I, 24 agosto 2011, nn. 2103, 2104, 2105, 2106; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672), che hanno giustamente condannato l'operato delle odierne amministrazioni resistenti, disponendo l'ammissione in sovrannumero dei candidati ingiustamente pregiudicati dall'illegittimo operato delle commissioni d'esame, anche il test di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015 presenta gli stessi identici vizi e appare, dunque, parimenti degno di annullamento da parte di codesto Ecc.mo Collegio decidente.

Nel caso che ci occupa all'odierno ricorrente ed agli altri candidati, che hanno sostenuto le citate prove di ammissione presso l'Università degli Studi di Catania, è stato imposto, in evidente e manifesta violazione del principio di segretezza della prova e della regola dell'anonimato, di tenere esposto sul banco il proprio documento d'identità cosicchè la commissione potesse in qualsiasi momento dello svolgimento della prova, cosa peraltro accaduta diverse volte con comprensibile distrazione del candidato dall'effettuazione della prova d'esame, controllare l'identità del candidato ed associarlo prontamente agli elaborati di concorso.

In altre parole, per tutta la prova ed in qualsiasi momento, i commissari hanno avuto la possibilità di verificare l'abbinamento nome candidato – codice segreto.

Il nome, infatti, come testè spiegato, era ricavabile dalla carta d'identità poggiata sul banco ed il codice numerico segreto, secondo una illegittima consuetudine dura a morire, leggibile in ogni foglio della prova di concorso che i candidati avevano sul tavolo (il codice segreto era riportato sul modulo risposte, sul questionario contenente le domande d'esame e sulla scheda anagrafica).

Orbene, nonostante numerose e pregevoli decisioni di codesta Ecc.ma Sezione del T.A.R. Lazio (tra le ultime, **T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, Ord. n. 3054/2014 del 03.07.2014**; **T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, Ord. n. 3062/2014 del 03.07.2014**), confermate dal Consiglio di Stato, hanno affermato in identiche fattispecie come appare particolarmente fondata la censura di violazione del principio dell'anonimato delle prove da correggere giacché le operazioni compiute dalla Commissione hanno rischiato di porre nel nulla

tutti gli accorgimenti previsti dal legislatore al fine di assicurare che la correzione degli elaborati avvenisse nel più stretto anonimato, consentendo a chiunque ne avesse interesse di associare una determinata prova al nome del candidato, l'Ateneo di Catania ha illegittimamente continuato a perseverare in tale illegittimo modus procedendi (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sent. n. 121 del 14.01.2014; Ad. Plenaria Cons. di Stato, 20.11.2013, n. 26; C.G.A. per la Sicilia, 10.05.2013, n. 466).

Ed in ordine alla caladata violazione della regola dell'anonimato, all'uopo, si richiama, tra le tante, la decisione del T.A.R. Molise, Sez. I., Sent. n. 396/2013, la quale ha, in fattispecie identica, affermato: "*(...) si può ritenere che la presenza di un codice a barre (con l'indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari. (...) Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere*

possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105). Pertanto, si può ritenere che le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati. Ciò costituisce, senza dubbio, vizio del procedimento e del provvedimento, che ne inficia la legittimità".

Nel caso quivi sottoposto, così come avvenuto nella fattispecie di cui alla sentenza sopra richiamata, il procedimento concorsuale al quale ha partecipato il Sig. Giacomo Alderuccio è, senza timore di smentita alcuno, manifestamente illegittimo.

E, ancora, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sent. n. 121 del 14.01.2014, ha così deciso: "(...) le modalità di svolgimento della prova hanno consentito la conoscenza del codice identificativo abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari, con conseguente rilevante violazione del principio dell'anonimato e possibilità, quanto meno in astratto,

dell'alterazione dei risultati della prova, Visti i principi di cui alla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/11/2013, n. 26, secondo cui, la violazione non irrilevante della regola dell'anonimato nelle procedure selettive di cui trattasi, comporta l'invalidità della graduatoria, senza necessità di accertare in concreto la lesione del principio di imparzialità in sede di correzione; Visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto", accoglie il ricorso proposto.

Peraltro, si osservi, in aggiunta alla circostanza che le carte d'identità erano esposte sul banco, deve essere evidenziato anche che la Commissione del concorso, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio, nella seduta dell'8 aprile 2014, ha identificato i candidati dapprima all'ingresso in aula alle ore 8.00, una seconda volta al momento della consegna dei moduli, più volte durante lo svolgimento della prova e, infine, al termine della prova, allorché i commissari hanno proceduto al ritiro delle buste ed alla loro collocazione all'interno degli appositi contenitori.

Come già stigmatizzato in numerose pronunzie dalla giustizia amministrativa in fattispecie simili, tali modalità di svolgimento delle prove d'esame rendono inutili le procedure previste in via generale dal legislatore in relazione ad ogni procedura concorsuale nonché, con riferimento alla prova in questione, quelle previste dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 2014 e dal bando di concorso,

al fine di garantire il rispetto del principio di segretezza e la regola dell'anonimato e della par condicio dei concorrenti, che avrebbero dovuto essere identificati solo successivamente alla conclusione delle operazioni di correzione e di valutazione con la loro verbalizzazione.

Non può dubitarsi, in altri termini, che ancor prima della correzione, i commissari di Catania erano messi nelle condizioni di conoscere a chi apparteneva un determinato codice segreto e, dunque, potenzialmente in grado di alterare le prove d'esame.

Né è possibile obiettare da parte delle Amministrazioni odierne resistenti che il documento d'identità dei candidati esposto sul banco di prova accanto ai moduli d'esame è un accorgimento spesso usato nei concorsi pubblici per evitare scambi di posto fra i partecipanti o altri comportamenti non consentiti ed in grado di alterare la par condicio.

In tali concorsi ove tale metodo viene utilizzato, infatti, il codice segreto che contraddistinguerà il compito di un determinato candidato non è già impresso sui fogli della prova ma verrà acquisito al momento della consegna e, successivamente, nuovamente cambiato al momento della consegna alla Commissione per la correzione (come avviene, esemplificando, nell'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato).

Nel caso del concorso che ci occupa, invece, circostanza già nota a codesto Decidente, il codice di identificazione della prova (codice a barre di identificazione univoca, D.M. 05 febbraio 2014, all. 1, art. 7) è impresso sul modulo risposte, sull'elenco delle domande e sul foglio anagrafica.

Dunque, aver obbligato i candidati a tenere in vista le carte di identità proprio al fine di voler sapere a quale nome abbinare il codice segreto presente in tutti

i fogli a disposizione del candidato, è manifestamente illegittimo.

E' proprio il bando di concorso emanato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Catania che, correttamente, stabilisce all'art. 3 che "i candidati devono presentarsi (alle ore 08.00) presso la sede di svolgimento della prova per l'effettuazione delle operazioni di riconoscimento. Devono essere, pertanto, muniti di un valido documento di riconoscimento. Il personale incaricato verificherà l'identità di ciascun candidato, mediante annotazione su apposito registro degli estremi del documento di riconoscimento", con ciò sottintendendo che l'identificazione avverrà solo e soltanto all'ingresso e non alla consegna o durante la prova giacchè, come puntualmente avvenuto nel nostro caso, verrebbe leso l'anonimato con conseguente illegittimità della procedura concorsuale.

Di poi, in aggiunta alle già evidenti violazioni sopra già esposte, ciascun candidato, dopo essere stato costantemente identificato mediante il documento di riconoscimento esposto sul banco, ha provveduto a chiudere e consegnare la busta contenente il modulo risposte solo dopo che ne era stata verificata la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica.

La Commissione del concorso, in altri termini, in seno alla prova d'esame dell'08 aprile 2014, sorda alle numerose pronunzie intervenute in materia, ha manifestamente violato il principio di segretezza e la regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio (T.A.R. Catania, Sez. III, 28 agosto 2008, n. 1528; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672).

Invero, va sottolineato per meglio comprendere le palesi violazioni perpetrate presso la sede di Catania, la lex specialis di concorso stabilisce che i candidati al momento della consegna delle prove inseriscano il modulo per la

1

determinazione del punteggio in una busta vuota sulla quale è stampato un codice a barre diverso per ogni candidato.

Il modulo contenente i dati anagrafici che contiene lo stesso codice a barre sopra citato, invece, va consegnato separatamente rispetto al modulo risposte, al fine di consentire l'identificazione di ogni candidato soltanto successivamente alla correzione degli elaborati.

Il bando, sul punto, prevede specificamente che l'associazione del candidato al modulo di risposta debba avvenire soltanto in un momento successivo alla correzione e restituzione dei moduli da parte del centro di calcolo CINECA di Bologna.

Trattasi di norme, chiaramente, tese a garantire l'anonimato delle prove e la garanzia di par condicio in sede di correzione che ricalcano quelle nazionali in vigore in materia di pubblico impiego.

Ed infatti, già il D.P.R. 3 maggio 1957 numero 686, che viene espressamente richiamato dal D.M. 05 febbraio 2014, recante norme di esecuzione del T.U. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, aveva previsto che "(...) al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulle

buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna. Al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato, per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte (...". Tale disposizione, successivamente, è stata riprodotta con identico contenuto dall'articolo 14 del Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici

e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994 numero 487.

Nella procedura di concorso che ha interessato il ricorrente, tuttavia, nulla di quanto sopra evidenziato ed afferente le regole poste a garanzia del corretto svolgimento dell'esame è avvenuto in quanto il codice segreto (presente su tutti i moduli) e la carta d'identità esposta sul banco hanno insanabilmente violato il principio di segretezza e quello dell'anonimato.

Si osservi, inoltre, con riguardo alla procedura in esame, che l'articolo 12, comma 2, del Decreto Ministeriale del 05 febbraio 2014 n. 85, recante "Trasparenza delle fasi del procedimento", ha disposto che *"I bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei"*.

Il bando di concorso approvato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Catania in data 07 febbraio 2014, ha previsto che il candidato al momento della consegna *"(...) deve avere cura di inserire, non piegato, nella busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte destinato al CINECA (...)"*.

Non sfuggirà che tali rigorose modalità procedurali, avrebbero dovuto assicurare la segretezza e la trasparenza della selezione e l'anonimato di tutti i candidati ed invece la Commissione, in violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato tesi a garantire la par condicio, nella seduta

dell'08 aprile 2014, ha identificato i candidati, non soltanto alle ore 08.00, facendo firmare all'ingresso il registro di presenza, ma anche durante l'espletamento della prova obbligandoli a lasciare la carta di identità sul banco ed infine al momento della consegna con la verifica del codice segreto prima della chiusura della busta dei moduli compilati.

Un simile modus operandi è quantomai illegittimo e tenuto in aperta violazione di tutte le norme poste a presidio del corretto agire amministrativo.

La Commissione, rebus sic stantibus, sapeva tutto dei candidati: come si chiamavano, dove erano seduti, e persino che codice numerico segreto di compito gli era stato assegnato.

La violazione dei principi di segretezza e anonimato nella fattispecie è di estrema evidenza, non è solo potenziale (ancorché ciò sarebbe già di per sé sufficiente, cfr. **Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071; Consiglio di Stato, Sez. II, par. 6 ottobre 2011, n. 3672**), ma è concreta ed attuale.

Ed al riguardo, ha sancito **Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 490**: *“Il principio della segretezza è un principio cardine delle pubbliche gare, la cui osservanza non può essere verificata su un piano materiale, dovendo, al contrario, essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali”*.

Ed ancora, prendendo a prestito **T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D'Agostino, rel. Lento**, si può affermare che da quanto sopra detto *“ne deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della correzione dei questionari con conseguente possibilità — quanto meno in astratto — della alterazione dei risultati, ad esempio*

attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette.
Va, pertanto, ritenuto fondato il motivo di ricorso, avente ad oggetto la
violazione del principio di segretezza della prova” (T.A.R. Sicilia, Palermo,
Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D’Agostino, rel. Lento).

Per mero tuziorismo, di poi, si fa rilevare che la giurisprudenza in fattispecie identica ha precisato che le norme che assicurano l’anonimato ricevono un’applicazione oggettiva e non sono influenzate dagli stati d'animo e dalle intenzioni né dei candidati né della Commissione esaminatrice in quanto per la loro applicazione non è necessario un giudizio sull'elemento soggettivo (dolo o colpa) dei partecipanti o dei membri della Commissione, bastando allo scopo l'esame sulla circostanza per cui l'anonimato assoluto delle prove scritte sia stato o meno assicurato, sicchè, il giudizio non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di “pericolo oggettivo”, in quanto non è assolutamente possibile accertare se il riconoscimento sia o meno avvenuto nella sfera soggettiva intima di uno qualsiasi dei membri della Commissione con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuto ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario già tratteggiato, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura (**Consiglio di Stato, Sezione V, 2 marzo 2000 n. 1071**).

La gestione della prova svoltasi a Catania (ma probabilmente analoghi

accadimenti si sono verificati in molte altre sedi universitarie), pertanto, a differenza di quanto è auspicabile avvenga in seno alle procedure di concorso, è stata condotta in evidente e aperto contrasto con il principio di segretezza ed in violazione della regola dell'anonimato: ogni commissario, ogni vigilantes, ogni addetto alla sicurezza sapeva (o avrebbe potuto saperlo con il minimo sforzo) a quale candidato corrispondeva quel determinato codice di identificazione numerica.

L'illegittimità, in altre parole, è in re ipsa.

Ed ancora, sempre con riferimento all'illegittima apposizione del codice segreto su tutti i compiti d'esame (ben visibile a tutti), ha statuito il **Consiglio di Stato, Sez. II Consultiva, Par. 14 ottobre 2013, n. 4233**: *“E' possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicché si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che l'aveva elaborate”*.

Il MIUR, va evidenziato, nonostante le diverse raccomandazioni e/o decisioni al medesimo pervenute, dall'Alto Commissario anticorruzione del 2007, dal **Consiglio di Stato (par. nn. 3672/2011 e 4233/2013)**, dal **C.G.A. (10 maggio 2013, n. 466)** e dai numerosi T.A.R. (solo da ultimo **T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, Ord. n. 3054/2014 del 03.07.2014** e **T.A.R. Lazio, Sez. Terza Bis, Ord. n. 3062/2014 del 03.07.2014**), persiste illegittimamente nell'imprimere il codice alfanumerico segreto su tutta la documentazione di concorso scardinando così tutte le garanzie di anonimato che dovrebbero sovrintendere la procedura concorsuale e incorrendo, così come succede

anche nell'ammissione al corso di laurea per l'anno accademico 2014/2015, nella manifesta violazione di legge più volte sopra riferita.

Quanto fino ad'ora argomentato, già di per sé, legittimerebbe l'accoglimento del ricorso proposto e, in ragione dell'accertata violazione dei principi e delle norme sopra calendate, andrebbe riconosciuto il diritto del ricorrente all'ammissione ed all'iscrizione al primo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, annullando la graduatoria nella parte in cui ha escluso il sig. Giacomo Alderuccio dall'ammissione all'immatricolazione al corso di laurea agognato.

Ed inoltre, sempre sullo stesso tenore delle precedenti decisioni, in una ipotesi identica a quella per cui oggi è causa ma riguardante l'Ateneo di Palermo, è stato sancito che *“deriva la violazione del principio dell'anonimato quale effetto della conoscenza del codice identificativo della prova abbinato a ciascun candidato prima della compilazione dei questionari con conseguente possibilità – quanto meno in astratto – della alterazione dei risultati, ad esempio attraverso l'annerimento delle caselle corrispondenti alle risposte corrette. Va, pertanto, ritenuto fondato il quarto assorbente motivo di ricorso, avente ad oggetto la violazione del principio di segretezza della prova”* (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28 febbraio 2012, n. 457, Pres. D'Agostino).

Non v'è dubbio che l'effetto di tale conclamata, e non solo potenziale (o astratta), lesione debba essere quella dell'annullamento del diniego di ammissione dell'odierno ricorrente al corso di laurea tanto agognato.

E' principio notorio, infatti, che il rispetto del principio dell'anonimato degli elaborati nelle prove concorsuali è garanzia ineludibile di serietà della

selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.). Alla salvaguardia del suddetto principio è d'altra parte funzionale la minuziosa disciplina, contenuta nell'art. 14 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (già prevista dall'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 686/57), che prevede la chiusura degli elaborati dei partecipanti ad un concorso pubblico in una busta, contenente anche altra busta più piccola chiusa, recante il nominativo di ciascun candidato, affinché il riconoscimento dell'autore degli elaborati stessi avvenga "a conclusione dell'esame", dopo l'espressione del giudizio su tutte le prove scritte.

Come ampiamente riferito, nel caso de qua, il riconoscimento degli elaborati del ricorrente era possibile fin dall'inizio della prova.

Il carattere fondamentale delle garanzie di anonimato dei concorrenti, al momento della correzione di dette prove scritte, è ribadito dalla costante giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale delle buste, ove suscettibile di arrecare un vulnus al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi in questione (fra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, Sent. n. 219 del 09.01.2014; Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208; Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1928).

Si richiama, inoltre, per una più completa disamina ed al fine di meglio evidenziare le illegittimità che hanno contraddistinto la prova dell'odierno ricorrente, anche la pregevole decisione del T.A.R. Toscana, a mente della quale "il principio dell'anonimato nelle procedure concorsuali è diretta conseguenza del criterio generale di imparzialità della pubblica

amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio a rischi, anche soltanto potenziali, di condizionamenti esterni (Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2006 n. 7116). Tale principio ha carattere generale poiché è esplicitazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a nulla rileva, nel caso di sua violazione, la circostanza che determinati candidati siano o meno stati favoriti, poiché l'attività amministrativa deve svolgersi senza nemmeno dare adito a dubbi in tal senso" (T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 gennaio 2012, n. 117; in senso conforme anche C.d.S. IV, 05 dicembre 2006 n. 7116; C.d.S. Sez. IV, 9 novembre 1984 n. 853; C.d.S., Sez. V, 2 marzo 2000 n. 1071 e C.d.S., 25 settembre 2007, n. 4925).

Se non bastasse quanto sopra riferito, si rileva come nel tema, infine, sia intervenuta anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha definitivamente chiarito in identica fattispecie a quella quivi sottoposta che *"nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28).*

Pronunzia quella dell'Adunanza Plenaria che consacra, finalmente, la manifesta illegittimità delle scelte adottate dal MIUR nella gestione dell'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e che, attanagliandosi perfettamente alla fattispecie oggetto del presente ricorso, ne giustifica il pronto accoglimento (Cons. di Stato, Sez. II, Par. 14 ottobre 2013 n. 4233;

C.G.A. per la Regione Sicilia, 10 maggio 2013, n. 466).

E concludendo, infine, deve essere altresì rilevato che svolgendosi la prova di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia in una data unica ed essendo i candidati inseriti in una graduatoria unica nazionale, l'accoglimento da parte di codesto Ecc.mo TAR Lazio dei ricorsi proposti per la acclarata violazione del principio di segretezza e della regola dell'anonimato della prova concorsuale per l'anno accademico 2014/2015, come peraltro già avvenuto con le pregevoli ordinanze della Ecc.ma Sez. Terza Bis, nn. 03054/2014 e 03062/2014, entrambe del 03.07.2014, dovrebbe legittimare anche l'accoglimento del presente ricorso.

Si rileva, alla luce di quanto testè riferito, che l'accertata violazione dell'anonimato presso alcune sedi universitarie (Bari, Napoli), con conseguente potenziale vantaggio di tutti quei candidati che ne hanno usufruito, trattandosi di graduatoria unica nazionale riverbera, in maniera gravemente illegittima, anche sull'odierno ricorrente e soprattutto sul suo collocamento in graduatoria.

Peraltro, a quanto detto, si aggiunga per sgomberare qualsivoglia dubbio che, comunque, anche lo svolgimento della prova concorsuale presso la sede di Catania, purtroppo, è stata negativamente caratterizzata dalla pervicace e palese violazione del principio dell'anonimato, stante, come riferito, l'obbligo imposto ai concorrenti di tenere bene in vista sul banco il proprio documento di identità.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO

DEGLI ORGANI COLLEGIALI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO
PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI
IMPARZIALITÀ - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 10 DELL'ALLEGATO A DEL D.M. 05 FEBBRAIO 2014
N. 85 -

Alle fondate censure di diritto sopra ampiamente argomentate, già di per sé sufficienti a legittimare l'accoglimento del presente ricorso e, dunque, consentire all'odierno ricorrente di essere immatricolato al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, vanno aggiunte, per mero scrupolo difensivo, ulteriori e altrettanto importanti vizi che inficiano la prova d'esame oggetto del presente ricorso.

E' un principio indefettibile che la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645).

Nel caso che ci occupa, ancora di più, trattandosi di un pubblico concorso *“la resocontazione non ha per oggetto le ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell'ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità*

dell'azione della P.A.: uno di questi è rappresentato proprio dalle sedute delle Commissioni di gara (...), la cui attività, oltre a tradursi in atti valutativi e non, si svolge in ambiti logistici e temporali la cui indicazione assume decisiva rilevanza proprio in vista dell'osservanza dei suesposti principi di trasparenza ed imparzialità” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

A differenza di quanto sopra detto, tuttavia, il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione e ciò è avvenuto, illegittimamente, nonostante non solo sia imposto a garanzia del rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione ma, inoltre, nonostante anche la stessa *lex specialis* avesse previsto, all'allegato 1 al D.M. 05.02.2014 n. 85, che “è affidato altresì al C.I.N.E.C.A. l'incarico di determinare il punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alle prove di ammissione” e che “la rappresentanza del MIUR presso il CINECA, verificato che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto, autorizza il Consorzio stesso alla determinazione del punteggio di ciascun elaborato. Qualora vengano riscontrate situazioni anomale, la determinazione del punteggio è sospesa in attesa delle determinazioni della Amministrazione di appartenenza” (artt. 2 e 13, all. 1, D.M. 05.02.2014 n. 85).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda ed ulteriore illegittimità che inficia radicalmente, anche sotto questo profilo, la valutazione della prova dell'odierno ricorrente.

Al riguardo, proprio in un caso afferente al test di ammissione alla Facoltà di Medicina è stato chiarito proprio da codesto Ecc.mo Giudicante che *“un siffatto, e davvero assai singolare, modo di procedere si pone in contrasto - completamente disattendendolo - con il principio di trasparenza, ormai codificato dall’art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell’attività amministrativa. Il principio, intimamente connesso all’ulteriore principio di conoscibilità dell’attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione), è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell’art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull’evidente riflesso del principio dell’art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l’inviolabilità del diritto a questa tutela”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

Non è dubitabile, alla luce di quanto sopra esposto, che l’assenza di ogni e qualsiasi verbale della Commissione sull’attività da essa dispiegata non consenta di esercitare un adeguato controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la correzione (e conservazione) della prova con conseguente manifesta illegittimità della procedura intera e, in particolare, del punteggio attribuito alla prova d’esame dell’odierno ricorrente.

Non v’è dubbio, di poi, in ordine alle conseguenze rivenienti dalla mancata verbalizzazione delle operazioni della Commissione, che “l’attività posta in essere da quest’ultima si configura come un’attività sostanzialmente corrispondente a quella dispiegata dalle commissioni esaminatrici nella

redazione delle prove di esame, per le quali avrebbe dovuto darsi contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione del giudizio di collocazione in posizione non utile del ricorrente storicizzando, in forma sintetica, in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (C.d.S., VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”*, e cioè requisito *“richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”* (C.d.S., VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; Tar Lazio, Sez. I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In coerente applicazione di quanto precede, deve concludersi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè la collocazione in posizione non utile di parte ricorrente.

Infine, a comprova dell'illegittimo operato anche in ordine alla verbalizzazione delle procedure di correzione, si richiama una recentissima pronunzia con la quale il T.A.R. Molise, Sez. I, Sent. n. 396 dell'11.04.2013, ha testualmente statuito: *“Il Consorzio Interuniversitario al quale è stata affidata dalle Amministrazioni resistenti la gestione della prova selettiva per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina (...), ha omesso di verbalizzare formalmente le operazioni di correzione degli elaborati della prova e questo costituisce vizio procedimentale alquanto rilevante e grave, poiché non*

consente di verificare <<ex post>> la correttezza delle operazioni medesime”.

- MANIFESTA ILLEGITTIMITA' PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' MANIFESTA DEL TEST DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER ERRONEITA' ED AMBIGUITA' DEI QUESITI E VIOLAZIONE DELLA L. 02 AGOSTO 1999, N. 264 - ILLEGITTIMITA' DELLA PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI MEDICINA PER L'A.A. 2014/2015 PER MANCATO RISPETTO DEL TEMPO ASSEGNATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLO SVIAMENTO - ILLOGICITA' MANIFESTA - ARBITRARIETA' -

I test per l'accesso al corso di Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, forse l'ultimo alla luce delle recenti dichiarazioni del Ministro competente e, soprattutto, delle numerose e gravi illegittimità che lo hanno contraddistinto, si appresta a passare alla storia come il peggiore concorso in assoluto da quando vige in Italia il c.d. “numero chiuso”.

Al di là delle numerose irregolarità sopra evidenziate, infatti, non sarà certamente sfuggito che non è passato un solo giorno negli ultimi mesi o, meglio, da quando si è svolto il test di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia, senza che le prime pagine dei quotidiani nazionali abbiano evidenziato le palesi e gravi erroneità contenute, così come seppur in misura inferiore accaduto anche negli anni precedenti, nei quesiti (test) di ammissione somministrati ai candidati.

All'uopo, si rileva, a mero titolo esemplificativo e solo per evidenziare l'illegittimità e la superficialità che ha contraddistinto l'operato delle amministrazioni resistenti, che il MIUR alla domanda n. 27 dei quiz di ammissione testualmente chiedeva: «Quale dei seguenti abbinamenti scienziato-campo scientifico non è corretto? A) Mario Capecchi-chimico; B) Enrico Fermi-fisica nucleare; C) Riccardo Giacconi-astronomia; D) Rita Levi-Montalcini-neurologia; E) Camillo Golgi-istologia».

Per il Ministero la risposta corretta sarebbe la A), ma il premio Nobel per la medicina nel 2007, Prof. Mario Capecchi, ha pubblicamente fornito un'interpretazione autentica, affermando di essersi laureato in chimica e fisica e di essere, a tutti gli effetti, un chimico.

In altre parole il Nobel Mario Capecchi (oggetto del test di medicina) ha affermato che la domanda che lo riguardava era assolutamente e palesemente frutto di un errore del Ministero (sic!).

Ecco, questa è la cifra dei test somministrati agli studenti per selezionare i più meritevoli e stabilire a chi, tra loro, è data la possibilità di esercitare il diritto allo studio e frequentare il corso di studi ambito.

Tuttavia, omettendo per il momento ed in questa sede, anche al fine di non tediare codesto Ecc.mo Collegio, di trascrivere le numerose domande e risposte ritenute dagli esperti palesemente errate (per esempio, oltre a quella sul Prof. Capecchi, la n. 29; la n. 36; la n. 26 ed altre ancora), ciò che qui interessa far rilevare, ai fini della manifesta illegittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti, è la inaccettabile ed assoluta mancanza della benché minima attività istruttoria che ha accompagnato la procedura concorsuale per cui è causa.

Ed infatti, in un sistema di selezione a quiz, come quello al quale ha partecipato l'odierno ricorrente, ove tutti i candidati sono collocati a distanza di pochi punti l'uno dall'altro, è principio imprescindibile “che l'opzione da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Ha correttamente rilevato il TAR Lombardia nella sopracitata decisione, che “il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione. Lo stesso, non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità della soluzione finale che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame” (si rimanda, inoltre, a T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591).

Nel caso che ci occupa, la presenza di domande palesemente erranee e fuorvianti ha indubbiamente disorientato l'odierno ricorrente che, comprensibilmente, ha investito dei minuti preziosi, che avrebbe potuto spendere per altri quesiti, per rispondere a delle domande prive di una valida risposta, ciò palesando un'evidente e grave illegittimità che va sanzionata da codesto Ecc.mo Collegio.

Inoltre, si badi, la presenza di domande erranee, fuorvianti e mal formulate ha in concreto creato, ex se, una disparità di trattamento tra i candidati che è impossibile da rendicontare ex post in quanto non è possibile verificare,

presentando i questionari (contenenti i quiz) sottoposti ai candidati tutte le domande in ordine diverso, chi durante la prova ha incrociato detti quesiti prima, perdendo del tempo prezioso per individuare la risposta corretta, e coloro che invece li hanno affrontati a fine prova, risultandone chiaramente avvantaggiati (TAR Brescia, n. 1352/12).

Come già rilevato in passato da codesto Ecc.mo TAR Lazio, la presenza di numerosi quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto *“un effetto disorientante”* determinando per i concorrenti *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”* (TAR Lazio, Sez. Terza Bis, n.5986/2008).

Ed infatti, a mente di quanto da ultimo spiegato, dalla “brutta copia” del compito d’esame del ricorrente, conservata dal CINECA e prodotta in atti, si evince chiaramente che il sig. Alderuccio, odierno ricorrente, ha correttamente risposto a cinque quesiti che, tuttavia, essendo scaduto il tempo a disposizione, ed avendo purtroppo perso minuti preziosi per rispondere a quesiti che in realtà non avevano nessuna risposta corretta, non è riuscito a trascrivere nella (bella) copia oggetto di correzione.

Nello specifico, laddove codesto Ecc.mo Collegio ritenesse di verificare, le risposte non trascritte dal ricorrente nel modulo risposte consegnato per la correzione, ma tuttavia presenti nella brutta copia, sono la n. 7; n. 9; n. 23; n. 33; e n. 54.

Si osservi, all’uopo, che laddove l’odierno ricorrente avesse avuto il tempo di trascrivere le superiori domande, si sarebbe posizionato in graduatoria utilmente per iscriversi al corso di medicina e chirurgia.

Si ribadisce, dunque, che l'esistenza di un così alto numero di domande "imperfette" (in molti casi fuori anche dal programma di studio) ha creato una situazione con tante e tali variabili da rendere impossibile individuare un unico criterio per escludere o accogliere una soluzione in grado di eliminare l'accaduto.

In altre parole, non è possibile provare scientificamente per quanto tempo l'odierno ricorrente si è cimentato con delle domande fuorvianti ed erronee che lo hanno gravemente pregiudicato e penalizzato nella successiva collocazione finale in graduatoria, ciò rappresentando una evidente illegittimità imputabile alla insufficiente organizzazione del Ministero resistente.

Non può che concludersi, alla luce di quanto sopra argomentato, che il test somministrato all'odierno ricorrente è palesemente illegittimo e lo ha ingiustificatamente penalizzato non consentendogli di accedere, a causa delle numerose domande palesemente errate, al corso di studi che ha sempre desiderato.

L'Amministrazione, a fronte dell'accertamento dell'erroneità di alcuni quesiti, avrebbe potuto (recte: dovuto), come avvenuto nei concorsi dei precedenti anni, procedere al loro annullamento, giacché l'esercizio di tale potere in autotutela avrebbe configurato attuazione dei principi fondamentali di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, garantendo in tal modo l'effettiva par condicio tra candidati ma, purtroppo, tutto ciò non è avvenuto.

Ancora oggi, a distanza di oltre tre mesi dallo svolgimento della prova, il Ministero non ha ritenuto di annullare il concorso o, quantomeno, di redigere

una nuova e più confacente graduatoria eliminando le domande risultate errate.

Ma vi è di più.

La procedura di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia di quest'anno, di poi, è viziata anche sotto il profilo della violazione del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova (100 minuti) e, sotto altro e non meno importante profilo, per la manifesta disparità di trattamento che ha caratterizzato la partecipazione di quei candidati che, come accade per il ricorrente, sono stati costretti a studiare per i test di ammissione nonostante frequentassero ancora l'ultimo anno di scuola.

L'anticipazione rispetto agli anni precedenti dei test di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia al giorno 08 aprile 2014, non può sfuggire, rappresenta un'ingiustificata ed illegittima disparità di trattamento che incide sulla prova dell'odierno ricorrente, il quale, come riferito in seno alle superiori premesse di fatto, ha conseguito il diploma di maturità soltanto nel corrente mese di luglio.

Non sfuggirà certamente, a mente di quanto testè esposto, che il ricorrente è stato costretto, a differenza di tutti quei candidati che hanno conseguito il diploma di maturità negli anni precedenti, a prepararsi, contemporaneamente, per l'accesso a medicina e per gli esami finali di Stato.

L'illegittimità per disparità di trattamento, anche in questo caso, è in re ipsa.

Ai test per l'accesso al corso di laurea di medicina e chirurgia, infatti, hanno partecipato decine di migliaia di candidati che avevano già conseguito il diploma di maturità negli anni precedenti e, dunque, hanno avuto il notevole vantaggio di dedicarsi esclusivamente alla preparazione dell'esame di accesso

ministeriale, ciò a differenza del ricorrente che, invece, la mattina seguiva le lezioni a scuola e nel pomeriggio era costretto a studiare per gli esami finali di Stato, oltre che per le interrogazioni scolastiche e per i quiz di accesso alla facoltà di medicina.

Anche sotto questo profilo, non può revocarsi in dubbio, il concorso al quale ha partecipato il Sig. Alderuccio riverbera illegittimo ed il presente ricorso quantomai degno di pronto accoglimento.

Ed ancora, sempre con riguardo a quanto sopra riferito, merita di essere sottolineato che i quiz sottoposti ai candidati durante la seduta dell'08.04.2014, al di là ed in aggiunta ai gravi errori che comunque li componevano, sono stati preparati, così come specificamente stabilito in seno al D.M. n. 85/2014 e negli allegati al medesimo, sulla base del programma di studio dell'ultimo anno di scuola e, dunque, vertevano su argomenti che, incolpevolmente, per l'odierno ricorrente non avevano ancora formato oggetto di studio, ciò concretando l'ennesima manifesta illegittimità.

In altre parole, il Ministero dell'Università ha predisposto dei quiz di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia sulla base dei programmi ministeriali di preparazione all'esame finale di Stato ma non ha tenuto nella dovuta considerazione che, a differenza degli anni precedenti nei quali i test si sono svolti alcuni mesi dopo la fine della scuola, l'anticipazione dei test in parola al giorno 08.04.2014 ha gravemente ed indubbiamente penalizzato tutti quei candidati, come l'odierno ricorrente, che alla data del concorso non avevano ancora completato il programma di studio e, dunque, non potevano conoscere numerosi argomenti che hanno formato oggetto delle domande somministrate.

Infine, avviandosi alla conclusione, giova rilevare che sia il D.M. n. 85/2014

sia il decreto rettorale dell'Università degli Studi di Catania disponevano specificamente che il tempo assegnato per lo svolgimento della prova sarebbe stato di 100 minuti.

Nel caso che ci occupa, invece, illegittimamente ed in violazione della *lex specialis*, il candidato è stato obbligato dalla Commissione di esame, prima di iniziare il test di ammissione, ma durante i 100 minuti a disposizione per la prova d'esame, a compilare la scheda anagrafica riportante i suoi dati anagrafici, con ulteriore ingiustificata perdita di tempo oltre che violazione della *lex specialis* di concorso.

Un simile *modus operandi*, e cioè l'illegittima compressione ad opera della sottocommissione d'aula del tempo stabilito dalla *lex specialis* per l'effettuazione della prova concorsuale, costringendo il candidato a compilare prima di tutto la scheda anagrafica, non abbisogna di ulteriori commenti, riverberando assolutamente illegittimo e confortando l'odierno ricorrente in ordine all'accoglimento del fondato ricorso proposto.

Solo per inciso, essendo un fatto notorio, e ad ulteriore prova, laddove ve ne fosse la necessità, che i quiz di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia di quest'anno rappresentano la summa di tutte le illegittimità e dei vizi procedurali che possano inficiare un concorso pubblico, si fa rilevare che le gravissime irregolarità avvenute presso le sedi di Bari, Napoli e Tor Vergata, e cioè la sottrazione e la manomissione di plichi nonché l'assoluto arbitrio nella scelta dei posti a sedere da parte dei candidati, con sospette punte di eccellenza dei concorrenti ammessi (sfiorano nelle citate sedi universitarie il 45%), stante che la prova sostenuta dal ricorrente è unica e nazionale e che è stata redatta una graduatoria unica nazionale hanno

anch'esse gravemente inciso e penalizzato l'odierno ricorrente.

Le notorie irregolarità verificatesi nelle suddette sedi universitarie e l'ammissione di moltissimi studenti che hanno sostenuto le prove in quelle università, appare evidente, costituiscono l'ennesima illegittimità che ha influito sul posizionamento in graduatoria dell'odierno ricorrente, il quale, non residuano dubbi, ha diritto ad essere ammesso, anche in sovrannumero, ed iscriversi alla facoltà di studi che ha sempre agognato nonché ad esercitare il proprio diritto costituzionalmente garantito allo studio.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni resistenti, il ricorrente è stato ingiustamente privato della possibilità di iscriversi alla Facoltà di medicina e chirurgia cui aspirava, subendo di conseguenza un irreparabile ed ingiusto danno che riverbera oltremodo degno di ristoro da parte di codesto Ecc.mo Collegio Decidente.

Tutte le censure di diritto sopra spiegate, infatti, hanno evidenziato le numerose ed insanabili illegittimità che hanno contraddistinto la prova d'esame di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, provocando al ricorrente un ingiusto danno che, in concreto, riverbera tanto da mancata promozione, quanto da perdita di chance.

Alla luce di quanto sopra, dunque, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., nonché sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, si chiede che codesto Ecc.mo Decidente adito condanni le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica e, per l'effetto, venga disposta l'immediata ammissione del ricorrente, anche in sovrannumero, al corso di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014/2015.

Si specifica, all'uopo, che l'ammissione in sovrannumero al corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania consentirebbe, peraltro, come pare giusto che sia, che le conseguenze delle gravi irregolarità commesse dalle Amministrazioni resistenti gravino solo sulle medesime e non vengano penalizzati gli altri candidati già utilmente graduati ed ammessi.

DOMANDA DI SOSPENSIVA

Il ricorso è ampiamente fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

Tuttavia, nelle more del giudizio, l'esecuzione del provvedimento impugnato, e cioè la mancata iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia causerebbe conseguenze gravi ed irreparabili nella sfera dei diritti soggettivi ed interessi legittimi del deducente, al quale sarebbe impedito di frequentare le lezioni della facoltà alla quale agognava. Peraltro, l'ammissione in sovrannumero del Sig. Alderuccio non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà di Catania, le cui strutture ben possono sopportare l'iscrizione di uno studente in più rispetto a quelli programmati inizialmente.

Sotto i profili accennati, dunque, sussistendo nella fattispecie entrambi gli elementi del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, è ampiamente giustificata la richiesta di emanazione del provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati ed ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierno deducente.

Per tutte le superiori considerazioni, e con riserva di aggiungere ulteriori motivi e documenti sulla scorta di quanto sarà richiesto d'ufficio o prodotto da parte avversa, il Sig. Giacomo Alderuccio

CHIEDE

Che l'Ecc.mo Collegio adito, preliminarmente adotti il provvedimento

cautelare nei termini sopra specificati e, quindi, nel merito accolga il ricorso, annullando gli atti impugnati perché illegittimi per i motivi suesposti, statuendo il diritto del ricorrente ad essere ammesso a frequentare il corso di laurea di Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Catania o, in subordine, presso un'altra sede universitaria, sussistendone tutti i presupposti di legge.

Condanni, inoltre, le Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica e, per l'effetto, disponga l'immediata ammissione del ricorrente, anche in sovrannumero, al corso di medicina e chirurgia per l'a.a. 2014/2015.

Il tutto con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, dunque, il contributo unificato da versare è pari ad euro 650,00.

Roma, 10 luglio 2014

Avv. Ottavio Vaccaro

Avv. Giuseppe Vaccaro

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. Giacomo Alderuccio e dei suoi procuratori, Avv. Ottavio Vaccaro e Avv. Giuseppe Vaccaro, tutti domiciliati "ut supra", io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto presso l'Ufficio Un. per le Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma, certifico di aver notificato il suesposto ricorso, con Procura a margine, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, in persona del Ministro "pro tempore", all'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore "pro tempore", al Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", al Sig. Francesco Gambilonghi, residente in Buccheri (Sr), CAP 96010, Via Piersanti Mattarella n. 14, consegnandone a ciascuno di essi copia conforme al suo originale, da valere ad ogni effetto di legge, come segue:

1 Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, nel suddetto domicilio, a mani:

2 Per il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, nel suddetto domicilio, a mani:

3 Per il Consorzio Interuniversitario CINECA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", presso la sede legale, in Casalecchio di Reno (Bologna), CAP 40033, via Magnanelli 6/3, a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. del

4 Per l'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore "pro

tempore", domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, nel suddetto domicilio. a mani:

Per l'Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore



tempore", presso la sede legale, in Catania, CAP 95131, Piazza Università n.

2. a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n.

del

Per il Sig. Francesco Gambilonghi, presso la sua residenza in Buccheri
(Siracusa), CAP 96010, Via Piersanti Mattarella n. 14, a mezzo del servizio
postale con raccomandata A/R n. del



A large, stylized handwritten signature in the bottom right corner of the page.